



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Relazione illustrativa

Schema di decreto ministeriale riguardante: "Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici".

Lo schema di decreto in oggetto è stato predisposto dallo scrivente per ottemperare ad una specifica disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 3, della legge 238/2016 (cd. Testo Unico sul vino), il quale prevede l'emanazione, da parte del Mipaaf, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un provvedimento che stabilisca, tra l'altro, i criteri per:

- individuare i territori in cui sono situati i "vigneti eroici o storici";
- definire le tipologie di intervento eventualmente finanziabili ed i beneficiari.

A tale riguardo, si è proceduto ad attivare l'iter amministrativo previsto dalla legge n. 238/2016, acquisendo, il formale assenso dai Ministeri cointeressati, successivamente, trasmettendolo alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisendo la prescritta intesa nella seduta 6 giugno u.s..

All'emanazione del provvedimento in oggetto si è giunti dopo numerose riunioni con i soggetti interessati ed un'attenta valutazione sull'impatto che potrebbe derivare per il settore vitivinicolo dalla definizione del "vigneto eroico" ma soprattutto del "vigneto storico", in quanto si tratta di categorie non espressamente esplicitate dalla normativa nazionale. Si è pertanto giunti alle definizioni di "vigneto eroico" e "vigneto storico" declinando ed adattando al contesto vitivinicolo, quanto stabilito da istituzioni governative e internazionali. Pertanto, al fine di garantire il rispetto di quanto dettato dalla legge in parola, sono stati individuati specifici ed oggettivi requisiti che i vigneti debbono possedere per poter essere definiti "eroici" o "storici", in modo da evitare possibili speculazioni.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Il testo si compone di 5 articoli e di un allegato.

Articolo 1: Definizioni

Tale articolo fornisce le definizioni di alcune locuzioni più volte richiamate nel provvedimento. In particolare si è reso necessario esplicitare, ai fini di una maggior chiarezza, la definizione di "piccole isole" che possono esprimere forme di "viticoltura eroica", così come individuate nello statuto del Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM), organismo internazionale che ha lo specifico compito di promuovere e salvaguardare la viticoltura eroica.

Articolo 2: Vigneti eroici o storici

L'articolo si compone di due commi che definiscono il vigneto eroico ed il vigneto storico. Il comma 1, descrive il vigneto eroico. La definizione di vigneto eroico riportata nello schema di decreto, riprende, oltre il dettato normativo della già citata legge n. 238/2016, anche quanto previsto in materia dal CERVIM.

Il comma 2, descrive il vigneto storico. La definizione riportata nel testo prevede, *in primis*, che il vigneto debba essere presente in maniera continuativa almeno da data antecedente al 1960. Inoltre, viene fatta una declaratoria generale dei requisiti del vigneto storico che vengono ripresi, tra l'altro, da quanto previsto dal decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali. Il riferimento a periodi antecedenti al 1960, quale limite per l'individuazione temporale del "vigneto storico" trova fondamento certo nell'aerofotogrammetria storica e particolarmente ai rilievi effettuati tra il 1954 ed il 1955 sul territorio nazionale (volo G.A.I. planimetrico effettuato tra il 1954 ed il 1955 che copre l'intero territorio nazionale, in coppie stereoscopiche ed a scala 1: 33.000 nell'Italia peninsulare, a scale diverse le zone alpine).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Articolo 3: *Criteri per l'individuazione dei territori*

La legge 238/16, all'articolo 7 comma 3, lettera a), stabilisce che vengano specificati i criteri per l'individuazione dei territori ove sono situati i "vigneti eroici o storici". A tal fine all'articolo 3 del provvedimento sono declinati i parametri necessari per la caratterizzazione dei vigneti eroici o storici, facendo salve, tuttavia, le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali. L'articolo si compone di tre commi. Il comma 1, riguarda i vigneti eroici, in esso sono elencate le caratteristiche tecniche che tali vigneti devono possedere. Queste sono direttamente declinate dai parametri stabiliti dal CERVIM quali la pendenza, l'altitudine, la presenza di sistemazioni su terrazze o gradoni e la viticoltura delle piccole isole. Il comma 2, stabilisce i criteri che i vigneti devono possedere per essere considerati storici, oltre al riferimento del momento temporale antecedente al 1960, tali vigneti devono possedere requisiti di storicità legati alla tradizionalità del territorio, quali le forme di allevamento del vigneto o la presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, queste ultime tra l'altro sono specificatamente indicate nell'allegato 1. Infine il comma 3, ascrive ai vigneti storici, tutte quelle aree che sono già state oggetto di specifiche analisi e valutazioni e che pertanto risultano già iscritte nel Registro Nazionale dei paesaggi rurali, storici (Registro istituito presso il Mipaaf, ai sensi dell'articolo 4 del già richiamato decreto ministeriale n. 17070/12), oppure sono iscritti nei siti UNESCO, per aver ottenuto il riconoscimento di "eccezionale valore universale" ove tale iscrizione sia riferibile prioritariamente o in modo complementare alla viticoltura. Infine, sono considerati "storiche" le aree a vigneto oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Articolo 4: *Criteri per la definizione delle tipologie degli interventi*

In tale articolo sono elencate le tipologie di intervento volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, in attuazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera b), della legge 12 dicembre 2016, n. 238.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

In particolare, tali interventi potranno interessare le tecniche di conduzione del vigneto tipiche del territorio, quali l'uso di forme di allevamento tradizionali o l'uso di pali in legno, come pure l'adozione di interventi che mirino al consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti volte alla tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, quali, a titolo di esempio, l'inerbimento, il ciglionamento ed i muretti a secco. Le risorse, per tali interventi saranno individuate, nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno, finanziato ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, dal Ministero, d'intesa con le Regioni e province autonome, ed assegnate attraverso specifici decreti.

Articolo 5: Disposizioni finali

Nell'ultimo articolo del provvedimento sono previste le disposizioni riguardanti l'iter amministrativo di riconoscimento dei vigneti eroici e storici. Si va dalla presentazione delle domande da parte dei produttori interessati, all'istruttoria delle stesse ed alla tenuta di un elenco pubblico da parte delle Regioni territorialmente competenti. Inoltre, alle stesse regioni sono affidati i controlli sui contributi assegnati per l'esecuzione degli interventi previsti all'articolo 4.

Allegato I

Sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico

L'allegato contiene un elenco, eventualmente integrabile, delle più comuni sistemazioni idraulico-agrarie storiche entrate a far parte del paesaggio di specifiche zone vitivinicole e legate alla tradizionale conduzione del vigneto sul territorio nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi